



TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice delegato, dott. Andrea Barzellotti;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05.06.2025, ha emesso il seguente

DECRETO

nell'ambito del P.U. n. 24 - 1/2025, promosso

DA

Domenico Pignalosa, elettivamente domiciliato in Civitavecchia (RM), largo del Plebiscito, 23, presso lo studio dell'avv. Roberta Sacco che insieme all'avv. Roberta Calvi, lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato e unito telematicamente al ricorso depositato il 12.03.2025.

Rilevato che con ricorso presentato il 12.03.2025 ex artt. 74 e segg. c.c.i.i. Domenico Pignalosa ha domandato l'apertura di un procedimento di concordato minore per definire la sua situazione di sovraindebitamento;

rilevato che l'OCC ha dato conto che *"Dalle informazioni assunte, e da quanto risulta dai documenti forniti, emerge come il debitore versi in una grave situazione debitoria che il medesimo non è più in grado di fronteggiare, e che lo ha indotto a ricorrere all'Organismo di composizione della crisi presso il Tribunale di Civitavecchia, per accedere alla procedura di concordato minore, con l'intento di risanare la propria posizione debitoria mettendo a disposizione dei creditori tutte le proprie disponibilità economiche. In particolare, la situazione debitoria avrebbe origine, secondo quanto riferito da un colloquio con il sovraindebitato e risulta dal ricorso presentato, nella attività lavorativa intrapresa dal Pignalosa, e precisamente dalla riferita cattiva gestione contabile delle società di cui il predetto era socio, imputabile al proprio commercialista. Quest'ultimo infatti, avrebbe indotto il debitore in una incolpevole quanto imprevedibile situazione di crisi prima, e di insolvenza poi, dalla quale il ricorrente non è più in grado di uscire se non con il ricorso alla presente procedura* Nello specifico, nel mese di febbraio 2007 il ricorrente, dopo aver lavorato per un po' assieme al padre, dal quale aveva imparato l'attività di costruzione e restauro, decide di aprire una ditta individuale denominata *"Edilponteggi di Pignalosa D."*, cui segue poco dopo (2010), l'apertura della società Edil D&D s.n.c. assieme al socio Daniele Lucci (doc. 2 ricorso) In seguito, nel 2017, i due soci con atto notarile procedono alla cessione di quote della Edil D&D snc e costituiscono la Edilizia D&D S.r.l. (doc. 3 e 4 ricorso) E' proprio da tale attività che hanno origine gli odierni debiti che il ricorrente non riesce più ad onorare. Infatti, riferisce il Pignalosa che al momento della nascita della società assieme al Sig. Lucci, fidandosi pienamente del proprio socio, affidava la gestione contabile ad un professionista di fiducia del Lucci, il quale, approfittando del rapporto fiduciario instauratosi nel corso degli anni con il Lucci stesso, chiedeva al PIGNALOSA somme inferiori rispetto a quelle dovute per imposte e tasse, fingendo l'applicazione di agevolazioni fiscali non sussistenti, per appropriarsi delle somme residue. Di tale situazione il Pignalosa non poteva avere sentore, dal momento che il regolare rilascio



del DURC, era un chiaro segno di una regolare situazione contabile ed amministrativa della società, successivamente spiegata con il fatto che le posizioni di debito a carico del Pignalosa erano rappresentate quasi esclusivamente dal mancato versamento di ritenute IRPEF e IVA, che non incidono in alcun modo sul rilascio del DURC. A rendere la situazione ancora più complicata è stata la pandemia di Covid-19, che ha rallentato ogni attività lavorativa, ivi compresa quella svolta dal Sig. Pignalosa. Riferisce il sovraindebitato, pur senza fornire documentazione a riguardo, che oltre a vedersi notevolmente ridotta la propria attività in quel periodo, causa della grave crisi economica che ha colpito praticamente ogni settore, si è trovato anche in grossa difficoltà a riscuotere crediti per lavorazioni già effettuate, per un importo non trascurabile, pari a circa 25.000,00 Euro. Il fatto che tale importo complessivo risultasse dalla somma di tanti piccoli crediti, ha determinato per il Pignalosa l'impossibilità di gire in giudizio per il recupero dello stesso, consapevole che avrebbe dovuto iniziare diversi giudizi nei confronti dei singoli debitori, con il rischio di accollarsi ingenti spese legali senza garanzie di riuscire a riscuotere quanto di sua spettanza, nel caso di possibile incapacienza del debitore escusso Non solo. Ma il Pignalosa ha dovuto affrontare nel corso degli anni una serie di problematiche mediche supportate da idonea documentazione, che lo hanno costretto a lunghi periodi di cure e riposo, tenendolo lontano dal lavoro: già dal 2013 si presentavano i primi sintomi di una rettocolite ulcerosa, con numerosi accertamenti clinici e cure farmacologiche, aggravatasi poi nel maggio del 2017 e rendendo necessario un ricovero presso il Policlinico Umberto I di Roma, con terapia biologica da svolgere a cadenza bimestrale presso la predetta struttura ospedaliera. Sempre nel medesimo anno, subisce una lesione al menisco esterno per cui viene sottoposto ad intervento di meniscectomia, con seguenti patologie che lo hanno costretto ad assentarsi dal lavoro per quasi tutto l'anno e notevoli ripercussioni negative sulla propria attività lavorativa e con guadagni costituiti quasi esclusivamente dalle somme erogate dall'INPS a titolo di disoccupazione. Da ultimo poi nell'anno 2024 il sig. PIGNALOSA ha subito un grave ricovero d'urgenza a causa di un'ischemia celebrale in sede corticale, per cui è stato sottoposto ad accertamenti e cure da cui è emerso un ictus cardioembolico, con conseguente procedura chirurgica di chiusura del PFO; tutto ciò ha inevitabilmente influito sull'attività lavorativa del sovraindebitato, che seppur ha superato tali problematiche, è sotto costante controllo medico con prescrizione di evitare eccessivi sforzi e sovraccarichi (doc. 5-6-7-ricorso) Attualmente il debitore è titolare della ditta individuale C.M.G. Restauri, dalla quale ricava mensilmente una somma media di € 1.400,00 – 1.500,00 destinata per buona parte alle necessità della propria famiglia composta dalla moglie Antonietta Gigli, che partecipa a sua volta alle spese famigliari con la propria entrata mensile di 700,00 euro derivante dalla attività di collaboratrice scolastica, ed i figli Christian, Michael e Gabriel di anni 13, 11 e 6”;

rilevato che lo stato passivo di Domenico Pignalosa è stato così ricostruito:

- Euro 135.217,00 mutuo ipotecario nei confronti di Intesa San Paolo S.p.A.;
- Euro 2.000,00 prestito chirografario nei confronti di Intesa San Paolo S.p.A.;
- Euro 9.576,00 prestito chirografario nei confronti di Intesa San Paolo S.p.A.;
- Euro 5.545,00 prestito chirografario nei confronti di Compass;
- Euro 131.612,18, privilegio, nei confronti di Amministrazione finanziaria D.P. II Roma;
- Euro 8.673,02, privilegio, nei confronti di INPS sede di Civitavecchia;
- Euro 2.297,70, privilegio, nei confronti di Regione Lazio;
- Euro 2.319,18, privilegio, nei confronti di Ispettorato Lavoro;
- Euro 2.104,63, chirografo, nei confronti di Agenzia delle entrate – riscossione a titolo di aggio;

rilevato che con la nota presentata il 24.03.2025 parte ricorrente ha prodotto una modifica della proposta al fine di prevedere che i creditori assistiti da privilegio generale mobiliare siano soddisfatti anche per una quota in chirografo conseguente alla soddisfazione parziale del credito in via privilegiata;

rilevato che all'udienza del 05.06.2025 parte ricorrente si è riportata al ricorso e ha insistito per l'apertura del procedimento di concordato minore;

rilevato che parte ricorrente – con il ricorso – ha domandato la misura protettiva del divieto ai creditori di esercitare sul patrimonio del ricorrente azioni esecutive e cautelari;



ritenuto che risulta funzionale al corretto svolgimento del procedimento di concordato minore concedere le misure protettive domandate posto che le eventuali iniziative esecutive e/o cautelari dei creditori potrebbero pregiudicare l'esito della domanda di concordato minore;

ritenuto che a fronte della concessione delle misure protettive consistenti nella sospensione delle azioni esecutive e cautelari e dal fatto che il presente procedimento è caratterizzato da una particolare complessità – consistente nella presenza di numerosi giroconti tra diversi conti corrente intestati alla ditta individuale del ricorrente e alla moglie dello stesso – risulta opportuno al fine di garantire la trasparenza del procedimento per i creditori – e quindi consentire loro di avere esatta conoscenza della proposta formulata - disporre la nomina ex art. 78, II co. bis lett "a", c.c.i.i. di un commissario giudiziale che eserciti le funzioni di OCC;

Visto l'art. 78 c.c.i.i.

P.T.M.

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, così provvede:

DICHIARA

aperto il procedimento di concordato minore di Domenico Pignalosa (c.f. PGNDNC81R05C773Y) nato a Civitavecchia (RM) il 05.10.1981, residente in Civitavecchia (RM), via Falda, 12;

NOMINA

Commissario giudiziale la dott.ssa Alessandra Morbidelli affinché eserciti le funzioni di OCC nell'ambito del presente procedimento;

DISPONE

che l'OCC provveda a comunicare entro il 05.08.2025 a tutti i creditori – ivi compreso il creditore ipotecario a fronte del fatto che la proposta prevede verosimilmente il pagamento del credito in epoca successiva alla scadenza del piano di ammortamento stipulato con detto creditore - la proposta di concordato minore come da proposta prodotta con la nota presentata il 24.03.2025 ed il presente provvedimento;

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento in apposita area del sito web di questo Tribunale e nel registro delle imprese;

ORDINA

ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati la trascrizione del presente provvedimento presso gli uffici competenti;

AVVISA

i creditori che nella detta comunicazione – ex art. 78, II co. lett. "c", c.c.i.i. – devono indicare un indirizzo pec o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a ricevere tutte le comunicazioni;



FISSA

l'udienza del 25.09.2025 h. 9.00 presso questi Uffici, via Terme di Traiano, 56/A, per la verifica dell'esito del voto;

CONVOCA

per detta udienza parte ricorrente, il commissario giudiziale e i creditori;

ASSEGNA

ai creditori un termine non superiore a trenta giorni dalla comunicazione della proposta e di copia del presente provvedimento entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo pec o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ex art. 1, I co. ter, D.lgs. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni anche per quanto concerne l'eventuale convenienza della proposta di concordato minore;

ASSEGNA

termine sino a cinque giorni prima detta udienza al commissario giudiziale per produrre una nota con la relazione sul voto e una nota informativa su eventuali osservazioni presentate dai creditori;

AVVISA

i creditori che è loro facoltà accedere al fascicolo del presente procedimento, intervenire nel procedimento e presenziare alla detta udienza;

INFORMA

i creditori che a mezzo del ministero di un difensore hanno facoltà di domandare in ragione della disposizione ex art. 80, V co., c.c.i.i. la liquidazione controllata dei proponenti in casi di rigetto dell'omologa della proposta di concordato minore;

DISPONE

sino al momento in cui l'eventuale provvedimento di omologa diverrà definitivo, il divieto a tutti i creditori di iniziare o proseguire le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei ricorrenti e/o sui beni e diritti con il quali viene esercitata l'attività di impresa e che per detto periodo non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore e che le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano;

DISPONE

la sospensione generali delle azioni esecutive e/o cautelari pendenti e promosse sul patrimonio del ricorrente;

MANDA

la cancelleria per le comunicazioni del presente provvedimento e per gli adempimenti di legge.

Civitavecchia, 06.07.2025

Il Giudice
dott. Andrea Barzellotti

